

CONTEMPORARY HOME ROLLANDISHOWROOM

800 m<sup>2</sup>

SU 2 PIANI NEL CUORE DEL CENTRO STORICO DELLA SPEZIA




la Repubblica.it | L'Espresso | KataWeb

GT local miojob | D | ilmiolibro.it

DEE JAY | CAPITAL | RAI | RAI | DEE JAY TV | Trova Camera | CASAS DESIGN | XL

la Repubblica **GENOVA.it**

PICASSO gomme

MICHELIN

## GIURIDICAMENTE

DOVER INIZIARE UNA CAUSA È UNA SCONFITTA, PERDERLA È UNA TRAGEDIA (M.K. GANDHI)



di Chiara Romeo

12 MAR 2013

### Il riconoscimento in Italia dei figli di stranieri non sposati

Buongiorno Avvocati. Sono una cittadina peruviana che vive e lavora in Italia ormai da tempo. Il mio compagno è un cittadino Pakistano: due anni fa abbiamo avuto una figlia, Angela. Subito dopo la nascita ho riconosciuto la bambina solo io per cui all'anagrafe del comune dove risiediamo risulterà solo io come madre naturale. Ora anche il mio compagno, padre della bambina, con cui convivo da anni, vorrebbe riconoscerla in modo che Angela abbia anche un padre a tutti gli effetti.

Siamo andati in Comune e lì ci hanno detto che era necessario il mio consenso (e su questo non c'è problema) e che il mio compagno, dato che era di nazionalità straniera doveva presentare un nulla osta a fare il riconoscimento rilasciato dal Consolato del suo paese.

Siamo andati al consolato del Pakistan ma ci hanno detto che non avrebbero rilasciato alcun nulla osta perché secondo la legge del Pakistan i figli nati fuori dal matrimonio non possono essere riconosciuti e ci hanno invitato a sposarci.

Il problema è che il mio compagno non si vuole sposare. Siamo allora ritornati in comune, ma l'impiegato ci ha detto che senza il nulla osta del consolato non si poteva procedere.

Noi teniamo molto a che Angela abbia un padre e una madre anche di fronte alla legge. Cosa possiamo fare? Grazie. Isabel

Gentile signora, proviamo di seguito a dare una risposta al suo quesito, che interessa molti cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia e che nel nostro paese si sono costruiti una famiglia, o vorrebbero farlo.

#### INQUADRIAMO IL PROBLEMA

La posizione del Comune è comprensibile perché la legge italiana prevede che per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (c.d. figlio naturale) sia necessario verificare che il genitore che vuole effettuare il riconoscimento abbia "la capacità" (per capacità si intende la possibilità, sulla base di quanto prevede la legge di compiere un determinato atto), di effettuare lo stesso sulla base della sua legge nazionale, quindi nel suo caso quella del Pakistan (art. 35 della legge 31 maggio 1995 n. 218).

Anche la posizione del Consolato Pakistano è comprensibile in quanto essendo il Pakistan un paese di diritto islamico, riteniamo non preveda nel suo ordinamento la possibilità che siano riconosciuti figli nati fuori dal matrimonio.

Tuttavia la posizione del Comune, a nostro avviso, non considera altre disposizioni della legge Italiana, che invece devono trovare applicazione alla sua situazione e permettono una soluzione positiva. Infatti:

-l'art. 13 comma 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 stabilisce che il rinvio operato dall'art. 35 della medesima legge alla legge nazionale del genitore che vuole fare il riconoscimento, va considerato solo se esso conduce all'applicazione di una legge che consente l'instaurarsi della filiazione;

- l'art. 16 della stessa legge prevede che venga disapplicata la legge straniera se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico (per ordine pubblico si intende l'insieme delle norme fondamentali di un ordinamento giuridico relative ai principi etici e politici fondamentali, la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento).

Disapplicando il suddetto art. 35 della legge 31 maggio 1995 n. 218 troverà applicazione, al suo posto, l'art. 250 del Codice Civile italiano che permette sempre il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Una legge straniera (nel suo caso quella del Pakistan) che impedisca ad un padre naturale di riconoscere la propria figlia è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento Italiano e all'ordine pubblico come anche riconosciuto da una sentenza della Corte di Cassazione (numero 27592 del 28.12.2006) che sul punto afferma: "In tema di capacità di fare il riconoscimento del figlio, disciplinata - in base alle norme del diritto internazionale privato (art. 35, 2° comma, l. 31 maggio 1995 n. 218) - dalla legge nazionale del genitore, il principio di ordine pubblico internazionale che riconosce il diritto alla acquisizione dello status di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori, costituisce un limite generale all'applicazione della legge straniera (nella specie, egiziana, recepente in materia di «statuto personale» il diritto islamico) che, attribuendo all'uomo la paternità unicamente nell'ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un «rapporto lecito», preclude al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extramatrimoniale; in tal caso, stante la rilevata contrarietà all'ordine pubblico internazionale della norma straniera applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato, trova applicazione la corrispondente norma di diritto interno (art. 250 c.c.). la quale, in relazione alla capacità del padre di addivenire al riconoscimento del figlio naturale, si sostituisce integralmente alla norma straniera, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, citata l. n. 218 del 1995".

COME MUOVERSI

Il nostro consiglio è quello di tornare in Comune e chiedere che la posizione di rifiuto a effettuare il riconoscimento venga messa per iscritto.

Una volta ottenuto ciò, il provvedimento del Comune potrà essere impugnato facendo un ricorso presso il Tribunale della città dove risiedete ed avete richiesto il riconoscimento sulla base dell'art. 95 comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n. 396. Si tratta di un ricorso in ambito di volontaria giurisdizione che avrà per oggetto il "rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o compiere un altro adempimento". Il ricorso può essere presentato da Voi personalmente anche senza assistenza di avvocato, ma, per la complessità della materia, francamente riteniamo che l'aiuto di un legale sia necessario.

Il ricorso verrà deciso dal Tribunale acquisito il parere del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale con Decreto.

Tenga presente che la procedura, dovendosi acquisire pareri anche di magistrati diversi dal Giudicante, potrebbe non essere brevissima e richiedere alcuni mesi; potrebbe anche essere richiesta l'audizione sia del padre che vuole effettuare il riconoscimento sia sua per verificare il suo consenso allo stesso.

Una volta ottenuto il decreto del Tribunale (auspicabilmente positivo) bisognerà tornare in Comune e chiedere il riconoscimento di Angela non sulla base del nulla osta del consolato pakistano (che non avete) ma del decreto emesso dal Tribunale. E' necessaria sia la presenza del padre che effettua il riconoscimento sia Sua perché Lei, in qualità di genitore che per primo ha riconosciuto Angela, dovrà acconsentire che la bambina venga riconosciuta anche dal suo compagno (come previsto dall'art. 250 terzo comma Codice Civile).

In quella sede vi verrà anche chiesto se volete che Angela assuma il cognome del padre che ha effettuato il riconoscimento o aggiunga il cognome del padre al suo o ancora, semplicemente, mantenga solo il suo.

Infine, tenga presente che per effetto del riconoscimento da parte del padre, questi avrà nei confronti di Angela i suoi stessi diritti e doveri di genitore e che a seguito della recente legge 10/12/12 n. 219 Angela acquisirà anche un rapporto di parentela con i parenti del suo compagno (genitori, fratelli, sorelle ecc).

Cordiali saluti. Avvocati Chiara Romeo e Michele Rossi del Foro di Genova [www.ilnegoziogiuridico.it](http://www.ilnegoziogiuridico.it)

#### Condividi:

Facebook    

Tag: **capacità, Comune, consolato, figlio naturale, legge nazionale, nulla osta, riconoscimento**

Scritto in ***I pareri*** | ***Nessun Commento*** »

---

#### LASCIA UN COMMENTO

Nome (obbligatorio)

Indirizzo mail (non sarà pubblicato) (obbligatorio)

Indirizzo sito web

Invia il tuo commento

---

Fai di Repubblica Genova la tua homepage | [Redazione](#) | [Scriveteci](#) | [Rss/xml](#) | [Mappa del sito](#) | [Servizio Clienti](#) | [Pubblicità](#)

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica

Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006